

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2023, n. 05/Pres.

Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 26/1/2023, n. 117 (B.U.R. 8/2/2023, n. 6), in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2023.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 58, L.R. 10/2023 (B.U.R. 6/3/2023, S.O. n. 11).

DPR. 18/1/2024, n. 06/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 2/2/2024, n. 152 (B.U.R. 14/2/2024, n. 7), in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2024.

DPR. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 24/1/2025, n. 75, in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2025.

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Requisiti di ammissibilità
- Articolo 3 Modalità di presentazione della domanda, concessione e revoca del contributo
- Articolo 4 Determinazione del contributo
- Articolo 5 Comunicazione degli atti del procedimento
- Articolo 6 Cumulabilità del contributo
- Articolo 7 Norme transitorie
- Articolo 8 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i termini di presentazione della domanda e le modalità di erogazione per la concessione del contributo annuo per la previdenza complementare di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

2. Il contributo è finalizzato ad accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia ed è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione della domanda in un fondo di previdenza complementare intestato al figlio minore, e iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Art. 2
(Requisiti di ammissibilità)

1. Può accedere al contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori il titolare di Carta famiglia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)) in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00¹, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)), fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 10 della legge regionale 22/2021².

2. (ABROGATO).³

3. Per richiedere il contributo i figli minori, anche adottati, devono essere fiscalmente a carico del nucleo familiare, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013.

4. Per accedere al contributo deve essere aperta una posizione di previdenza complementare presso un fondo, iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, a favore di un figlio minore.

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/1/2024, n. 06/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

² Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 2, DPRReg. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda, concessione e revoca del contributo)

1. La domanda di contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori è presentata on line mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

2. Il titolare di Carta Famiglia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, presenta un'unica domanda di contributo, dal 1° marzo ed entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'inammissibilità, riferita ai versamenti complessivamente sostenuti nell'anno precedente per tutti i figli minori ai quali è stata aperta e intestata una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensionistico iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, corredata da copia del contratto di polizza intestata al minore e dalla relativa documentazione dei pagamenti fino al raggiungimento dell'importo di cui al comma 4.

2. bis La mancata o errata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della domanda.⁴

3. La domanda di contributo può essere presentata ogni anno, fino al compimento della maggiore età del figlio, dal titolare di Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00⁵ calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento⁶.

4. Il contributo è riconosciuto a fronte di un versamento annuale complessivo non inferiore a 300,00 euro.

5. La documentazione relativa ai versamenti nel fondo di previdenza complementare deve essere riconducibile alla prestazione per cui si fa domanda di contributo e deve riportare il nominativo del minore intestatario del fondo.

6. La spesa è riconosciuta esclusivamente per i pagamenti effettuati dal titolare di Carta famiglia o da un beneficiario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022, di Carta famiglia e presente nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda⁷, eseguiti entro il compimento della maggiore età dei figli.

6. bis Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio provvede a richiederli, fissando

⁴ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 18/1/2024, n. 06/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 2, DPRReg. 18/1/2024, n. 06/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

⁷ Parole aggiunte da art. 2, c. 2, DPRReg. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.⁸

7. Il servizio competente in materia di politiche per la famiglia svolge l'istruttoria, mediante l'applicativo informatico, agli esiti della quale concede o meno il contributo.

8. Il contributo è concesso entro centoventi⁹ giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande ed è erogato contestualmente alla concessione.

9. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022 decade dai contributi già concessi ed è tenuto alla restituzione di quanto già erogato.

Art. 4

(Determinazione del contributo)^{10 11 12}

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 22/2021 la Giunta regionale annualmente determina con propria deliberazione l'importo del contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori, in base alle risorse finanziarie disponibili.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

Art. 5

(Comunicazione degli atti del procedimento)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti ammessi a contributo, l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei motivi di esclusione e l'atto di concessione sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio e dell'esito del procedimento.

Art. 6

(Cumulabilità del contributo)

⁸ Comma aggiunto da art. 2, c. 3, DPRReg. 18/1/2024, n. 06/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

⁹ Parole sostituite da art. 2, c. 3, DPRReg. 22/10/2024, n. 0135/Pres. (B.U.R. 6/11/2024, n. 45).

¹⁰ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 26/1/2023, n. 117 (B.U.R. 8/2/2023, n. 6), in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2023.

¹¹ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 2/2/2024, n. 152 (B.U.R. 14/2/2024, n. 7), in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2024.

¹² Vedi anche quanto disposto dalla DGR 24/1/2025, n. 75, in merito alla determinazione dell'importo del contributo per la previdenza complementare per l'anno 2025.

1. I contributi per la promozione della previdenza complementare sono cumulabili con altri interventi concessi per la medesima finalità e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.

Art. 7
(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, per l'anno 2023 le domande sono presentate dal 1° aprile ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, pena l'inammissibilità.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.